

BILANCIO FINANZIARIO 2024 - 2026

Nota Integrativa

Introduzione

La presente nota viene redatta in attuazione a quanto disposto dal D.Lgs n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e dai principi contabili allegati.

La nota integrativa è stata introdotta tra i documenti di programmazione degli Enti locali, proprio dal D.Lgs n.118/2011 con la riforma del sistema contabile degli Enti.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio, allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011, prevede infatti al punto 9.3, lettera m) terzo paragrafo, tra gli allegati del bilancio di previsione degli Enti locali, la nota integrativa. Inoltre, sempre il citato principio contabile al punto 9.11, disciplina dettagliatamente i punti che devono essere analizzati nel citato documento.

Come enunciato dalla normativa, la nota integrativa deve presentare indicativamente il seguente contenuto:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Alla luce di quanto sopra nei successivi paragrafi andremo ad esaminare i vari punti, sulla base di quanto iscritto nel bilancio finanziario del Comune di Como per il triennio 2024 - 2026.

Criteri di valutazione delle previsioni

Per quanto concerne i criteri di valutazione delle entrate inserite nel Bilancio 2024 - 2026 si evidenzia che le stime sono state effettuate da ciascun Responsabile delle entrate stesse con la verifica dell'attendibilità, come previsto dall'ordinamento, da parte del Responsabile dei servizi finanziari, tenendo conto anche degli eventuali programmi in corso.

In generale, per quanto concerne le entrate, si è sempre tenuto conto nelle stime relative anche dell'andamento storico e nel caso di nuove entrate del criterio della prudenza, laddove fosse ritenuto opportuno applicarlo; inoltre, secondo quanto previsto dalla normativa è stato stanziato tra le uscite del bilancio 2024 - 2026 il fondo crediti di dubbia esigibilità, al quale è dedicato un apposito paragrafo a cui si rinvia per maggiori approfondimenti.

È necessario sottolineare che, relativamente ai criteri di valutazione in particolare delle entrate, le stime di gettito delle stesse, sono basate principalmente sulla situazione pre-pandemia. Le motivazioni di tali scelte sono legate alla "normalizzazione", già in corso nell'anno 2022 e consolidate nel 2023, esercizio ancora in corso, a cui è addivenuto il tessuto economico e sociale sia a livello locale che a livello nazionale.

Occorrerà costantemente monitorare la situazione finanziaria in relazione all'evolversi degli eventi e delle disposizioni normative che verranno di volta in volta emanate, anche in considerazione dell'attuale conflitto in atto in Ucraina ed i relativi risvolti legati sia all'assistenza alle popolazioni ed ai profughi nonché alle ricadute dal punto di vista degli approvvigionamenti energetici ed i relativi costi; inoltre, tali risvolti dovranno anche considerare i conflitti e l'instabilità, anche a livello internazionale, che si sta vivendo attualmente nella striscia di Gaza. A riguardo non sono previste misure economiche specifiche da parte del Governo e/o misure per gli Enti in relazione all'eventuale erogazione di appositi trasferimenti.

Per quanto concerne il fondo per le funzioni degli Enti Locali, al quale viene dedicata una parte dell'ultimo paragrafo del presente documento, questo Ente non ha previsto somme da contributo per esercizio funzioni fondamentali sul bilancio 2024 a conguaglio. Eventuali somme a credito o a debito a seguito dell'emanazione di apposito decreto, che era prevista entro il 31

ottobre, e del quale, alla data di stesura della presente, non si conoscono gli eventuali contenuti, saranno oggetto di eventuali variazioni al bilancio.

Riguardo alla quantificazione del Fondo di solidarietà comunale, avendo il Ministero dell'Interno reso noto con comunicato del 15 novembre, i dati 2024, al fine di facilitare la programmazione e la gestione del bilancio di previsione degli enti locali, nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n.232, con il quale vengono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale, gli stessi sono stati inseriti quale prima determinazione per il 2024 sul triennio 2024/2026. Appena rese definitive le assegnazioni da parte del Ministero le stesse saranno oggetto di eventuali variazioni di bilancio, qualora si riscontrassero degli scostamenti.

Alla luce della quantificazione delle previsioni di entrata citate in precedenza e considerato che, alla data di stesura della presente e del bilancio, è in corso la stesura della Legge di stabilità per l'esercizio 2024, le entrate correnti verranno costantemente monitorate e conseguentemente anche gli impegni di spesa, relativi a spese correnti non obbligatorie, al fine di un costante ed attento monitoraggio degli equilibri di bilancio.

Per consentire di avere una visione dei dati anche dei precedenti esercizi, di seguito si riporta il riepilogo per titoli delle entrate e successivamente alcuni riepiloghi per tipologie/categorie, nei quali sono riportati i dati relativi alla previsione nonché il trend storico delle diverse voci nell'ultimo triennio. L'analisi riporta i dati dei rendiconti per gli esercizi 2021 e 2022, mentre per quanto concerne il 2023 sono riportate le previsioni definitive, alla data di stesura della presente, non essendosi ancora chiuso l'esercizio stesso.

Si evidenzia che, oltre a quanto indicato riguardo alle previsioni definitive 2023, i residui attivi e passivi iscritti nel bilancio sono presunti e quantificati anch'essi alla data di stesura della presente, tenendo conto dell'operazione di riaccertamento ordinario relativo ai residui 2022 e della gestione 2023 in corso; successivamente all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui 2023, operazione propedeutica alla stesura del rendiconto dell'esercizio 2023, si provvederà ad aggiornare i dati relativi nonché gli stanziamenti dell'esercizio 2024, a seguito delle operazioni di reimputazione.

Trend storico delle entrate 2021 - 2023 e Programmazione 2024 - 2026

		TREND STORICO		PROGR	% scostamento		
ENTRATE	2021 Rendiconto	2022 Rendiconto	2023 Stanziamento	2024 Previsioni	2025 Previsioni	2026 Previsioni	colonna 4 da colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Utilizzo avanzo di amministrazione	28.294.845,20	25.495.795,21	23.258.494,06	0,00			-100,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	1.438.423,17	1.562.970,54	3.375.122,73	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	29.970.064,58	37.121.128,58	37.007.264,15	0,00	0,00	0,00	-100,000 %
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	62.046.660,71	64.598.783,00	68.092.392,04	70.728.313,53	70.728.313,53	70.728.313,53	3,871 %
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	13.598.430,16	7.902.431,19	12.940.241,40	7.455.723,63	7.361.822,80	7.361.822,80	-42,383 %
Titolo 3 - Entrate extratributarie	31.543.377,51	33.492.059,84	38.051.635,19	37.186.199,72	36.917.252,00	36.722.252,00	-2,274 %
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	13.030.222,89	15.312.707,64	51.889.577,28	26.067.833,17	11.170.800,00	9.970.800,00	-49,762 %
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,000 %
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	12.299.218,99	13.455.594,11	45.833.500,00	44.833.500,00	44.833.500,00	44.833.500,00	-2,181 %
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	192.221.243,21	198.941.470,11	290.448.226,85	196.271.570,05	181.011.688,33	179.616.688,33	-32,424 %

^{**}Si evidenzia che le previsioni 2024 non sono influenzate dalla reimputazione delle somme discendenti dal riaccertamento ordinario dei residui 2023, non essendosi ancora concluso l'esercizio finanziario relativo.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
Descrizione Tipologia/Categoria	2021 Rendiconto	2022 Rendiconto	2023 Stanziamento	2024 Previsioni	2025 Previsioni	2026 Previsioni	colonna 4 da colonna 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Imposte, tasse e proventi assimilati	54.983.056,93	57.432.229,07	61.240.021,37	63.442.921,00	63.442.921,00	63.442.921,00	3,597 %	
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	7.063.603,78	7.166.553,93	6.852.370,67	7.285.392,53	7.285.392,53	7.285.392,53	6,319 %	
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	62.046.660,71	64.598.783,00	68.092.392,04	70.728.313,53	70.728.313,53	70.728.313,53	3,871 %	

Entrate per trasferimenti correnti

		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
Descrizione Tipologia/Categoria	2021 Rendiconto	2022 Rendiconto	2023 Stanziamento	2024 Previsioni	2025 Previsioni	2026 Previsioni	colonna 4 da colonna 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	12.682.243,79	6.923.849,85	11.480.627,09	6.380.975,50	6.285.574,67	6.285.574,67	-44,419 %	
Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %	
Trasferimenti correnti da Imprese	914.186,37	860.067,44	1.348.114,31	1.073.248,13	1.073.248,13	1.073.248,13	-20,388 %	
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,000 %	
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	116.513,90	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,000 %	
TOTALE ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	13.598.430,16	7.902.431,19	12.940.241,40	7.455.723,63	7.361.822,80	7.361.822,80	-42,383 %	

Entrate extratributarie

		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
Descrizione Tipologia/Categoria	2021 Rendiconto	2022 Rendiconto	2023 Stanziamento	2024 Previsioni	2025 Previsioni	2026 Previsioni	colonna 4 da colonna 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.190.876,80	24.078.924,35	23.161.225,85	25.169.775,00	25.166.275,00	25.206.275,00	8,672 %	
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	6.519.179,53	4.294.759,29	6.406.000,00	5.594.000,00	5.594.000,00	5.594.000,00	-12,675 %	
Interessi attivi	2.599,00	34.046,44	41.093,66	57.167,72	8.000,00	8.000,00	39,115 %	
Altre entrate da redditi da capitale	1.517.760,00	2.281.918,75	1.950.000,00	1.950.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,000 %	
Rimborsi e altre entrate correnti	3.312.962,18	2.802.411,01	6.493.315,68	4.415.257,00	4.098.977,00	3.863.977,00	-32,003 %	
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	31.543.377,51	33.492.059,84	38.051.635,19	37.186.199,72	36.917.252,00	36.722.252,00	-2,274 %	

Entrate in conto capitale

		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
Descrizione Tipologia/Categoria	2021 Rendiconto	2022 Rendiconto	2023 Stanziamento	2024 Previsioni	2025 Previsioni	2026 Previsioni	colonna 4 da colonna 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
Tributi in conto capitale	105.000,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,000 %	
Contributi agli investimenti	9.549.779,25	11.949.002,71	37.541.535,28	9.991.430,17	7.463.000,00	6.263.000,00	-73,385 %	
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %	
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	180.285,96	420.271,89	10.557.242,00	11.710.603,00	240.000,00	240.000,00	10,924 %	
Altre entrate in conto capitale	3.195.157,68	2.923.433,04	3.745.800,00	4.320.800,00	3.422.800,00	3.422.800,00	15,350 %	
TOTALE ENTRATE CONTO CAPITALE	13.030.222,89	15.312.707,64	51.889.577,28	26.067.833,17	11.170.800,00	9.970.800,00	-49,762 %	

Entrate per riduzione attività finanziarie

	TREND STORICO			PROGI	% scostamento		
Descrizione Tipologia/Categoria	2021 Rendiconto	2022 Rendiconto	2023 Stanziamento	2024 Previsioni	2025 Previsioni	2026 Previsioni	colonna 4 da colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
TOTALE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %

Sul versante della spesa le stime sono state effettuate, sulla base delle diverse esigenze rappresentate da ciascun Responsabile delle spese stesse, compatibilmente con le risorse disponibili e gli equilibri di bilancio e prevedendo altresì gli accantonamenti previsti dalla normativa, con particolare riguardo a:

- fondo di riserva di competenza e di cassa;
- fondo crediti di dubbia esigibilità;
- fondi speciali, quali il fondo contenzioso-rischi, il fondo indennità di fine mandato ed il fondo copertura perdite partecipate.

Al fine di dare maggiore evidenza alle principali voci di spesa e consentire di avere una visione dei dati anche dei precedenti esercizi, si riporta, come effettuato per l'entrata, il riepilogo per titoli della spesa.

		TREND STORICO		PROGR	RAMMAZIONE PLURIEN	INALE	% scostamento
SPESE	2021 Rendiconto	2022 Rendiconto	2023 Stanziamento	2024 Previsioni	2025 Previsioni	2026 Previsioni	colonna 4 da colonna 3
	1	2	3	4	5	6	7
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000 %
Titolo 1 - Spese correnti	88.800.768,60	91.854.428,25	123.188.079,18	115.708.236,88	115.615.388,33	115.710.388,33	-6,071 %
Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.660.508,36	14.778.722,71	110.365.647,67	24.529.833,17	9.632.800,00	8.432.800,00	-77,774 %
Titolo 3 - Spese per aumento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100,000 %
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.845.027,26	1.018.251,76	1.061.000,00	1.100.000,00	930.000,00	640.000,00	3,675 %
Titolo 5 - Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,000 %
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	12.299.218,99	13.455.594,11	45.833.500,00	44.833.500,00	44.833.500,00	44.833.500,00	-2,181 %
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	115.605.523,21	121.106.996,83	290.448.226,85	196.271.570,05	181.011.688,33	179.616.688,33	-32,424 %

^{**}Si evidenzia che le previsioni 2024 non sono influenzate dalla reimputazione delle somme discendenti dal riaccertamento ordinario dei residui 2023, non essendosi ancora concluso l'esercizio finanziario relativo.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

La stima del fondo crediti è stata effettuata applicando i principi previsti dall'allegato 4/2 dei principi contabili allegati al D.Lgs n.118/2011, con particolare riguardo al paragrafo 3 nonché all'esempio n.5 sempre del citato principio.

La determinazione è stata effettuata su tutti i cespiti previsti dalla normativa, avendo come riferimento di analisi ciascun capitolo di entrata ed applicando a ciascuno il metodo A, ovvero la media semplice (sul quinquennio 2018-2022), seguendo il principio della "costanza". Il calcolo viene effettuato considerando il rapporto tra gli incassi e gli accertamenti dell'ultimo quinquennio; tra gli incassi vengono considerate anche le riscossioni a residuo effettuate nell'anno successivo (n+1, ad esempio, per il 2018 anche le riscossioni a residuo del 2019).

Lo scorso anno (2023), secondo quanto previsto dall'esempio 5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, essendo trascorsi cinque anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il metodo A, ovvero la media semplice era l'unico consentito, tuttavia, secondo le modifiche apportate al principio contabile dal DM del 25 luglio 2023, dal presente bilancio sarebbe stato possibile applicare gli altri metodi che erano stati previsti fino al 2022, ma come in precedenza evidenziato si è ritenuto opportuno mantenere il metodo utilizzato negli ultimi anni.

Come da disposizione normativa sono stati previsti gli accantonamenti nella percentuale del 100% per tutto il triennio 2024, 2025 e 2026. A tal proposito si rammenta che in sede di rendiconto verrà rideterminato il calcolo dell'accantonamento, che, anche in tale sede, deve essere effettuato applicando sempre la percentuale del 100%, ma sulla base della consistenza dei residui attivi ancora aperti a fine esercizio.

Nell'effettuare il calcolo, per i capitoli di nuova istituzione e/o non movimentati nel periodo in esame, la quantificazione è stata determinata secondo una valutazione che considerasse un completamento a cento pari al 2,5%, medesima percentuale viene

applicata ai proventi dei contratti di servizio con la Società in house providing del Comune, in quanto, pur essendo somme che vengono regolarmente riversate, il contratto stesso prevede una tempistica della riscossione che determina dei valori anomali nel calcolo del fondo crediti. Infine, non vengono considerate nel calcolo le entrate relative alla contabilizzazione finanziaria delle valorizzazioni da donazioni di beni (inseriti per la gestione in aderenza ai principi contabili) nonché eventuali donazioni in denaro e/o sponsorizzazioni o recuperi e rimborsi a diverso titolo. Per quanto concerne le entrate in c/capitale, non vengono assoggettate a fondo crediti le entrate relative alle alienazioni di immobili in quanto le stesse, in base ai principi contabili vengono accertate, al momento del rogito, con imputazione all'esercizio previsto nel contratto per l'esecuzione dell'obbligazione pecuniaria.

L'art. 107-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 ha previsto che gli enti, possono determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

L'emergenza sanitaria (ed economica) causata dal diffondersi del COVID-19 infatti ha fatto crollare le entrate degli enti locali, sia in termini di accertamento che di minori incassi, legate appunto al blocco delle attività previste dai decreti emergenziali. Per evitare che questa situazione penalizzi oltre misura le amministrazioni, il citato art. 107-bis ha introdotto una norma, che ci accompagnerà anche per i prossimi anni, che consente di sterilizzare nel calcolo della media i dati del 2020, sostituendoli con quelli del 2019; pertanto gli Enti hanno la facoltà, in applicazione di tale disposizione, ogni qual volta dovranno considerare nel calcolo i dati relativi all'esercizio 2020, di sostituirli con quelli del 2019, così da non trovarsi penalizzati, dall'andamento di tali entrate.

Il Comune di Como ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà per il calcolo del fondo crediti da inserire nel Bilancio 2024-2026, come già effettuato nel precedente bilancio, al fine di evitare di accantonare risorse aggiuntive legate alla situazione emergenziale, che invece possono rimanere a disposizione per l'assolvimento delle funzioni dell'Ente.

Sulla base di questi criteri sono state stanziate nel fondo crediti di dubbia esigibilità, in ciascun esercizio, le seguenti somme:

- 2024 €. 7.512.988,19
- 2025 €. 7.509.614,09
- 2026 €. 7.303.516,59

Tali accantonamenti trovano evidenza nell'apposito allegato al bilancio finanziario 2024 - 2026.

Altri Fondi

Nel bilancio di previsione è stato previsto apposito stanziamento per fondo contenzioso e rischi per un importo di €.100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026.

Tale accantonamento previsto si aggiungerà a quanto accantonato nell'avanzo di amministrazione 2022 pari a €.9.058.317,78, già al netto delle quote applicate nel corso del 2023 che, come di consueto, sarà oggetto di verifica e revisione, in coincidenza con la fase di stesura del rendiconto dell'esercizio finanziario 2023.

Non vi sono, al momento, obblighi normativi in relazione all'attuale situazione delle società partecipate del Comune allo stanziamento di un fondo copertura perdite di società partecipate. A titolo prudenziale, per sopperire ad eventuali coperture di perdite di società partecipate del Comune che dovessero presentare un risultato di esercizio negativo futuro, è stata stanziata la somma di euro 5.000,00 quale fondo copertura perdite partecipate su ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026. Tali somme verranno azzerate, diminuite o aumentate qualora ne dovesse ricorrere la necessità. Si precisa che nel risultato di amministrazione relativo all'esercizio 2022 risulta un accantonamento pari a €. 278.596,56 che, come gli altri accantonamenti, sarà oggetto di verifica e revisione, in coincidenza con la fase di stesura del rendiconto dell'esercizio finanziario 2023.

Elenco delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023 e del relativo utilizzo.

Alla data di redazione del presente documento è ancora in corso la gestione 2023, pertanto non è stata effettuata alcuna fase della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2023, quindi l'apposito allegato riporta dei dati presunti relativi all'avanzo di amministrazione, come previsto dalla normativa; tali dati, seppur presunti, sono stati quantificati cercando di individuare le somme che rimangono da impegnare e le entrate che dovranno essere accertate dalla data di stesura della presente, fino al 31/12/2023.

Per quanto concerne le quote accantonate e vincolate si precisa che le stesse si riferiscono all'avanzo di amministrazione 2022, non applicato nel corso dell'esercizio 2023 sino alla data di stesura della presente e che confluiranno, unitamente alle quote relative alla competenza 2023, nel nuovo risultato di amministrazione, che verrà determinato. Alcune di tali voci, relative alle quote accantonate, sono aggiornate sulla base dei dati della gestione 2023, come indicato nelle note del prospetto ministeriale, ma non ancora definitive.

In sede di redazione del rendiconto si provvederà quindi alla rideterminazione delle diverse quote dell'avanzo di amministrazione 2023, con la suddivisione tra accantonamenti (es. fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo rischi, ecc.), fondi vincolati, parte destinata agli investimenti e la parte residuale disponibile.

Nel bilancio 2024 - 2026, non viene applicata alcuna quota di avanzo presunto 2023, pertanto non è richiesta la compilazione degli allegati A/1, A/2 e A/3, introdotti con il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2019 e successive modifiche ed integrazioni, che verranno redatti in sede di approvazione del rendiconto.

Come richiesto dalla vigente normativa, pertanto viene redatta ed allegata al bilancio 2024 - 2026, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, tenendo conto che, come già accennato, i dati in essa contenuti sono stimati in considerazione che la gestione 2023 è ancora in corso e, pertanto, influiranno nella determinazione dell'avanzo effettivo sia l'operazione di riaccertamento dei residui, propedeutica alla formazione del rendiconto, che le operazioni contabili di tutto l'ultimo periodo dell'anno, successive alla data di stesura della presente. Tale proiezione porta alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che si riporta di seguito.

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2023

1) Detern	ninazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	102.522.301,15
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	40.382.386,88
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	158.041.759,12
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	190.816.022,38
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	6.955,42
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2023	18.439,64
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2023	1.960.747,26
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2024	112.102.656,25
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	17.976.384,21
_	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	36.876.626,59
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2023 (1)	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	93.202.413,87

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023 (4)	39.162.537,98
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni) (5)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
Fondo perdite società partecipate (5)	278.596,56
Fondo contenzioso (5)	9.058.317,78
Altri accantonamenti (5)	3.175.730,36
B) Totale parte accantonata	51.675.182,68
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	6.907.919,24
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.810.185,23
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	805.163,61
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	191.538,35
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	11.714.806,43
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata a investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	29.812.424,76
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

Come in precedenza evidenziato, considerato che l'esercizio è ancora in corso, in sede di suddivisione dell'avanzo relativo all'esercizio 2023 (predisposizione del rendiconto), la somma sopra riportata, attualmente inserita per differenza quale quota disponibile pari a €.29.812.424,76, sarà oggetto di rideterminazione a seguito dell'attribuzione alle diverse voci di accantonamento e/o vincolo sull'avanzo stesso.

Interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Nel triennio 2024 - 2026 non sono previste spese di investimento finanziate col ricorso al debito.

Il finanziamento delle spese di investimento viene garantito attraverso le risorse proprie, i trasferimenti ed i contributi da altri Enti.

Nel prospetto allegato al bilancio vengono evidenziati i diversi interventi con, a fianco di ciascuno, riportata la tipologia di finanziamento.

Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato costituisce una delle novità introdotte dalla riforma della contabilità pubblica, secondo quanto previsto dal principio 4/2 paragrafo 5.4, pertanto tale voce, da qualche anno, appare nei bilanci degli Enti Locali.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Si tratta quindi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Come previsto dal punto 2 del citato paragrafo del principio contabile il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.

Il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata nel bilancio, pertanto, è suddiviso in parte corrente e conto capitale ed è costituito dalle risorse degli esercizi precedenti necessarie al finanziamento di spese che diverranno esigibili nell'esercizio in cui esso viene iscritto o negli esercizi successivi.

La quantificazione del fondo e la relativa destinazione negli esercizi trova evidenza negli appositi allegati del bilancio.

Nel Bilancio 2024 - 2026 non risulta alcuna somma iscritta al fondo pluriennale vincolato in quanto non essendo ancora chiuso l'esercizio finanziario 2023, come già rimarcato in altre sezioni della presente, non è stato ancora attivato l'iter relativo

al riaccertamento ordinario propedeutico alla formazione del rendiconto 2023; inoltre, alla data di stesura della presente non risulta effettuata alcuna variazione di esigibilità per gli esercizi successivi.

Alla luce di quanto sopra, si riporta comunque il seguente prospetto utile all'analisi del trend storico del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata nel bilancio:

		TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
Descrizione Tipologia/Categoria	2021 Rendiconto	2022 Rendiconto	2023 Stanziamento	2024 Previsioni	2025 Previsioni	2026 Previsioni	colonna 4 da colonna 3	
	1	2	3	4	5	6	7	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	1.438.423,17	1.562.970,54	3.375.122,73	0,00	0,00	0,00	-100,000 %	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO C/CAPITALE	29.970.064,58	37.121.128,58	37.007.264,15	0,00	0,00	0,00	-100,000 %	
TOTALE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ISCRITTO NELLE ENTRATE	31.408.487,75	38.684.099,12	40.382.386,88	0,00	0,00	0,00	-100,000 %	

Contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Il Comune di Como non ha contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Como non ha in corso alcuna garanzia rilasciata a favore di Enti e di altri soggetti.

Elenco dei propri enti ed organismi strumentali

Nella prima parte della Sezione Operativa del DUP sono evidenziate le società di cui il Comune di Como detiene quote di partecipazione.

Con riferimento a quanto disposto dal Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11/02/2013, in particolare agli artt. 38 e ss., i controlli sulle società in house e quelle a partecipazione diretta maggioritaria non quotate riguardano le seguenti due società:

- 1. Como Servizi Urbani (C.S.U.) S.r.l. in cui il Comune di Como detiene il 100% del capitale sociale società in house;
- 2. Società del Politeama S.r.l. in liquidazione, in cui la partecipazione è pari al 81,63% del capitale sociale.

Per quanto riguarda la società C.S.U., società in house providing, la medesima ha la gestione diretta dei seguenti servizi: aree di sosta attrezzate con parcometri, autosili, strutture portuali, impianti sportivi e illuminazione votiva, che avviene in esecuzione di un Accordo Quadro, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 70 del 26.10.2015, che disciplina i rapporti giuridico-economici tra il Comune e la società medesima, e sulla base di separati ed appositi "Disciplinari tecnico-economici di esecuzione" predisposti per ciascun servizio affidato.

La ricognizione/razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017, ha dato come esito il mantenimento di tale società in quanto ritenuta strategica.


Successivamente, anche le revisioni periodiche delle partecipazioni societarie ex art. 20 del succitato decreto legislativo, hanno confermato il mantenimento di tale società in quanto strumento indispensabile per l'erogazione dei seguenti servizi: gestione delle aree attrezzate per la sosta, gestione di autosili, gestione dei porti, gestione delle lampade votive nei nove cimiteri comunali, gestione dei centri sportivi.

Per quanto concerne la Società del Politeama S.r.l. in liquidazione, le cui quote di partecipazione sono state trasferite al Comune di Como per effetto di un lascito a titolo di liberalità, la ricognizione/razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. 100/2017, alla luce dei vincoli posti dalla normativa medesima, ha dato come esito l'obbligo di dismissione attraverso la messa in liquidazione della società.

Nel 2018 è stato nominato il liquidatore incaricato di svolgere le relative attività. In data 19 marzo 2019 l'assemblea dei soci ha approvato il Programma di Liquidazione proposto dal liquidatore che prevede la vendita del bene in un unico lotto, il vincolo di mantenimento dell'attuale destinazione urbanistica del fabbricato ed il rispetto dei vincoli monumentali.

Nel corso del 2022 il liquidatore ha esperito un primo tentativo di Asta pubblica per la vendita dell'immobile, andato deserto, mentre il secondo tentativo con prezzo base ribassato ha visto l'aggiudicazione al Comune di Como dell'immobile denominato "Teatro Politeama".

La procedura di liquidazione è ancora in corso con il perfezionamento dei pagamenti ai debitori, tra cui l'IMU al Comune di Como. Presumibilmente queste operazioni si concluderanno entro la metà di dicembre. Il liquidatore ipotizza la chiusura della liquidazione al termine del primo semestre 2024 dopo l'approvazione del bilancio e il pagamento delle imposte.



Altri organismi partecipati o in cui il Comune, a prescindere dalla partecipazione, ha potere di nomina sono:

- Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese Ente partecipato
- Parco Regionale Spina Verde Ente Partecipato
- Azienda Sociale Comasca e Lariana Ente controllato
- Fondazione Alessandro Volta pur non avendo una partecipazione al fondo di dotazione, il Comune versa annualmente una quota ed è socio fondatore
- Fondazione Ca' D'Industria Onlus potere di nomina di rappresentanti ex Ipab
- Fondazione Gabriele Castellini potere di nomina di rappresentanti
- Fondazione Don Eugenio Bonoli potere di nomina di rappresentanti ex Ipab
- Fondazione L. Ripamonti potere di nomina di rappresentanti
- Associazione Museo della Seta il Comune, in quanto socio, versa annualmente una quota
- Associazione Istituto Perretta Il Comune versa annualmente una quota e nomina nel Consiglio un rappresentante che ha solo funzione consultiva
- Società Palchettisti del Teatro Sociale di Como il Comune è socio in quanto proprietario di palchi presso il teatro e paga la quota annua connessa alle spese per il mantenimento dei palchi stessi, oltre ad eventuali altri spese deliberate, quali quote di ammortamento di mutui
- Associazione Scuola Montessori potere di nomina di rappresentanti
- Società Storica Comense potere di nomina di rappresentanti
- Asilo Infantile di Breccia potere di nomina di rappresentanti ex Ipab
- Scuola Materna di Rebbio potere di nomina di rappresentanti ex Ipab
- Scuola Materna di Civiglio potere di nomina di rappresentanti ex Ipab

Tra gli Enti elencati sono da segnalare in particolare, per le funzioni svolte:

- 1. l'Azienda Sociale Comasca e Lariana, che è un Ente strumentale controllato che svolge la funzione di Ufficio di Coordinamento del Piano di Zona e di ulteriori servizi nell'ambito sociale. L'azienda rientra nel perimetro di consolidamento.
- 2. l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese che si occupa del Trasporto Pubblico Locale per i Comuni dell'Ambito. Per il Comune di Como è un Ente strumentale partecipato che rientra nel perimetro di consolidamento.

Elenco delle partecipazioni possedute

Per quanto concerne le ulteriori partecipazioni possedute dal Comune di Como, di seguito si riportano i dati sulle società partecipate alla data del 31.12.2022.

SOCIETÀ PARTECIPATE: OGGETTO DELL'ATTIVITA', CAPITALE SOCIALE, QUOTA POSSEDUTA DAL COMUNE DI COMO E DA ALTRI ENTI

DENOMINAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATA	OGGETTO DELL'ATTIVITA'	CAPITALE SOCIALE	QUOTA PERCENTUALE DI CAPITALE SOCIALE	QUOTA PERCENTUALE DI CAPITALE SOCIALE POSSEDUTA DA ALTRI ENTI
ACINQUE Spa	Multi utility nel settore dei servizi pubblici locali: gas, acqua, energia, ambiente	197.343.805,00	9,61	A2A - 41,34 Lario Reti Holding - 23,93 Comune di Monza - 10,53 Comune di Sondrio - 3,30 Comune di Varese - 1,29 Mercato - 10,00
COMODEPUR Scpa	La società è posta in liquidazione dal 17.12.2021. L'attività svolta dalla medesima è passata al gestore del SII – Como Acqua Srl – dall'1.01.2021	2.306.994,00	30,38	ACINQUE Spa - 9,81 Comune di Lipomo - 1,85 Comune di Tavernerio - 3,09 Comune di Brunate - 1,20 Altri soci - 53,67
CSU Srl	Gestione di: impianti sportivi, autosili e aree attrezzate con parcometri, porti, lampade votive	100.000,00	100	
COMO ACQUA Srl	Gestione servizio idrico integrato	542.427,00	2,09	Le restanti quote sono detenute tutte da enti pubblici (Amministrazione Provinciale di Como e Comuni)
SPT HOLDING SpA	Gestione di immobili e del patrimonio strumentale al servizio di TPL	10.236.537,00	41,7	Provincia di Como - 25,76 CPT SpA - 32,54

DENOMINAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATA	OGGETTO DELL'ATTIVITA'	CAPITALE SOCIALE	QUOTA PERCENTUALE DI CAPITALE SOCIALE	QUOTA PERCENTUALE DI CAPITALE SOCIALE POSSEDUTA DA ALTRI ENTI
VILLA ERBA SpA	Gestione del centro fieristico Villa Erba di Cernobbio, organizzazione e gestione eventi	23.757.660,00	7,312	Camera di Commercio Como Lecco - 25,187 Provincia di Como - 16,788 Comune di Cernobbio - 3,912 Fondazione Fiera Milano - 21,244 Confindustria Como - 13,072 Intesa SanPaolo - 4,878 Como Imprenditori Alberghieri - 4,410 Ascontex Promozioni Srl - 1,637 JM Droulers Jean Marc - 1,559
SOCIETÁ DEL POLITEAMA Srl in liquidazione		62.718,00	81,6325	soci privati - 18,3675

Si evidenzia che nell'anno 2022 era in corso la conclusione dell'iter di fusione "inversa" di CPT S.p.A in SPT Holding S.p.A. a seguito del quale i rapporti attivi e passivi di CPT S.p.A. (di cui il Comune di Como non è socio) sono confluiti nella SPT Holding S.p.A. e i soci di CPT S.p.A. sono diventati soci di SPT Holding S.p.A.. Conclusa la fusione, nel giugno 2023, la partecipazione del Comune di Como nella società SPT Holding S.p.A. è passata dal 41,7% al 35,74%. L'efficacia contabile e fiscale della fusione ha avuto effetto a partire dal 01.01.2023, mentre la data di efficacia giuridica ha seguito il disposto dell'art. 2504-bis, comma 2, c.c..

Ai sensi degli artt. 172 e 174 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i, l'indirizzo internet di pubblicazione dei documenti relativi alle Società ed Organismi è il seguente:

www.comune.como.it

nella sezione: amministrazione trasparente

alla voce: enti controllati

- -Enti pubblici vigilati
- -Società partecipate
- -Enti di diritto privato controllati

Altre informazioni riquardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Pareggio di Bilancio (ex patto di stabilità)

Si ritiene opportuno fare un breve cenno al pareggio del bilancio che ha sostituito a partire dal 2016, la previgente normativa relativa al patto di stabilità interno, stabilendo che gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Dall'esercizio 2019, la normativa di riferimento per gli Enti territoriali è profondamente mutata a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge 30 dicembre 2018 n.145 (Legge di Bilancio 2019), in particolare, l'art. 1 commi 819, 820 e 824 ha dato attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n.247 del 2017 e n. 101 del 2018, consentendo di inserire tra le voci di entrata relative al monitoraggio l'avanzo di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato.

Per effetto di tali modifiche gli Enti locali concorrono in tal modo alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e, pertanto, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

In aderenza a quanto sopra riassunto ed in particolare con riguardo a quanto previsto dall'art. 1, commi da 819 a 830 della Legge di bilancio 2019 con la consueta circolare annuale, la n. 3 del 14 febbraio 2019, il MEF ha provveduto a chiarire, che ai fini della verifica degli equilibri finanza pubblica, in sede di rendiconto occorre che il prospetto "verifica degli equilibri" di cui all'allegato 10 del D.Lgs n.118/2011, evidenzi un risultato di competenza non negativo, pertanto con una verifica solo successiva.

A riguardo le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in data 17 dicembre 2019, con deliberazione n.20, si sono espresse in merito ad alcuni dubbi sollevati dal Presidente della Provincia autonoma di Trento e recepiti dalla sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Suedtirol, con richiesta di parere alle sezioni riunite.

Con la circolare n. 5 del 9 marzo 2020, il MEF ha fornito chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli Enti Territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n.243. In tale circolare il Ministero evidenzia in particolare tre punti:

- l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;
- ai sensi delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, i <u>singoli enti</u> sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito);
- fermo restando <u>l'obbligo di conseguire</u> un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti <u>devono tendere</u> al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

A seguito dell'emanazione della sopra citata circolare n. 5 del 9 marzo 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, emana annualmente apposita circolare nella quale evidenzia i risultati delle verifiche, in relazione alle regole di finanza pubblica.

Nel corso del corrente esercizio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circolare n.5 del 27 gennaio 2023, ha evidenziato i risultati, in relazione alle regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali, delle verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio ex ante ed ex post, effettuate ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2021 n. 243, nonché il tipo di analisi condotta, basata sui dati trasmessi alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche). In particolare, in relazione a quanto attiene le verifiche ex ante sulla base dei Bilanci di previsione 2022 - 2024, a livello di comparto, per gli esercizi 2023 e 2024 il Ministero ritiene che gli Enti osservino i presupposti di cui alla normativa, sugli equilibri di bilancio. Stesso risultato è stato riscontrato nelle verifiche ex post, sempre a livello di comparto, sui dati dei rendiconti 2021.

Come per i precedenti esercizi, anche al termine dell'esercizio 2022, sulla base della normativa sopra citata, le risultanze contabili del Comune di Como, così come riportate nel prospetto di cui "all'allegato 10", hanno dimostrato il rispetto dell'obiettivo del pareggio. Condizione che si ritiene venga riconfermata anche per l'esercizio 2023, anche se alla data di stesura della presente non si è ancora provveduto alla chiusura dell'esercizio finanziario e quindi alla verifica finale dei dati relativi. In sede di stesura e di approvazione del rendiconto 2023, verrà verificato ed ufficializzato, come previsto dalla normativa, il rispetto del pareggio di bilancio per l'esercizio 2023.

Relativamente all'evoluzione nel tempo della normativa e delle eventuali modifiche nei prossimi anni sia a livello Europeo che Nazionale, con le conseguenti possibili evoluzioni anche riguardo gli Enti Territoriali, appare utile evidenziare che nel mese di novembre 2022 la Commissione europea ha presentato, sotto forma di comunicazione, la proposta di modifica del Patto di stabilità e crescita per ridurre il deficit e l'indebitamento dei Paesi membri adottando misure specifiche per ciascuno. Le nuove regole della governance economica Ue dovranno passare al vaglio del Consiglio e del Parlamento. L'Unione Europea è chiamata a riformare le sue regole fiscali entro la fine dell'anno 2023, ma non c'è attualmente l'accordo tra i Paesi su come modificare l'attuale Patto di stabilità e crescita.

Alla luce delle scelte che verranno operate a livello Europeo occorrerà valutare le ricadute e le manovre che saranno eventualmente poste a carico dei Comuni nei prossimi anni.

Fondo Funzioni degli Enti Locali per emergenza COVID, c.d. "Fondone"

Si ritiene necessario dedicare una parte del presente documento ai risvolti finanziari causati dalla pandemia da COVID 19 sui Bilanci comunali degli esercizi 2020 - 2023.

L'art.106 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto a favore degli Enti Locali l'istituzione di un fondo al fine di concorrere ad assicurare ai Comuni le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni in relazione alle perdite delle entrate ed alle maggiori spese connesse all'emergenza sanitaria da COVID 19. Il fondo istituito ed integrato nel corso dell'esercizio 2020, in considerazione del protrarsi della pandemia, ha assunto, in particolare con la legge di Bilancio 2021, una valenza biennale (2020 - 2021), ma con ricadute anche sull'esercizio 2022.

Le erogazioni a favore del Comune di Como, intervenute nel corso del 2020, pari a euro 8.659.352,80 sono state rendicontate il 21 maggio 2021 al MEF (termine normativo: il 31 maggio 2021).

L'art.1, comma 822, della Legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ha previsto un incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali di 500 milioni di euro, fondo che, sulla base del medesimo comma avrebbe dovuto essere ripartito entro il 28 febbraio 2021, ma entro tale data non è stato adottato alcun provvedimento. A riguardo con il D.L. 22 marzo 2021 n.42 c.d. decreto "Sostegni" sono state previste delle somme aggiuntive per l'incremento delle risorse a favore degli Enti Locali.

A seguito di tali provvedimenti e sulla base anche delle rendicontazioni prodotte sono stati assegnati agli Enti Locali, i fondi sulla base di appositi riparti per l'esercizio 2021, al Comune di Como è stata assegnata la somma totale di €. 6.674.213,71.

Il 21 aprile 2022 (termine normativo: 31 maggio 2022) è stata inviata al MEF, la certificazione relativa alla rendicontazione 2021, che ha ricompreso sia quanto erogato nel 2021 che le quote confluite nell'avanzo 2020, relative a ristori specifici.

Il D.L. n.4/2022, all'articolo 13, cd. sostegni ter, ha concesso di poter impiegare, anche nell'anno 2022, le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa nel biennio 2020 e 2021, di

fatto, quindi prorogando l'arco temporale del fondo in origine previsto solo per l'esercizio 2020 e successivamente per il 2021, a tutto il 2022.

In data 5 novembre 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 259 il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022, concernente la certificazione per l'anno 2022 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas. Come per gli anni precedenti la mancata o tardiva trasmissione della certificazione comportava pesanti sanzioni finanziarie all'Ente, tra l'80% ed il 100% dei contributi ricevuti.

Il 16 maggio 2023 (termine normativo: 31 maggio 2023) è stata inviata al MEF, la certificazione relativa alla rendicontazione 2022 (finale), che ricomprendeva tutte le informazioni e dati richiesti sia di quanto erogato, che le quote confluite nell'avanzo, relative a ristori specifici, nonché le spese energetiche 2022, il tutto riferito al triennio intercorso dall'inizio della pandemia. Alla data di stesura della presente, seppure è ormai trascorso il termine entro cui era prevista l'emanazione del decreto finale, non si conoscono ancora i contenuti dello stesso che dovrebbe prevedere le posizioni di debito/credito tra singoli Comuni e Ministero.

In relazione a tali eventuali saldi, a credito o a debito, nel bilancio 2024 non è stata stanziata alcuna cifra né in entrata, per eventuali erogazioni a saldo, né in uscita per eventuali restituzioni. Nel caso di saldo a debito potranno essere utilizzate delle quote accantonate a titolo prudenziale per tale finalità nell'avanzo di amministrazione, nel caso di saldo a credito, invece, verrà registrata una maggiore entrata nel bilancio comunale, che verrà regolarizzata con le variazioni al bilancio in corso di gestione.

Nel caso vengano variate normativamente le modalità di regolarizzazione delle partite contabili legate alla rendicontazione del "Fondone", si procederà ad adeguare al nuovo quadro normativo gli strumenti di programmazione finanziaria.

Fondo garanzia debiti commerciali

La conclusione del presente paragrafo è dedicata agli adempimenti di cui alla Legge n.145/2018 (legge di Bilancio 2019), che prevede l'istituzione del Fondo di garanzia debiti commerciali. L'entrata in vigore era prevista a decorrere dall'esercizio 2020, ma a seguito di apposita disposizione normativa l'obbligo di tale adempimento è stato prorogato all'esercizio 2021.

Anche per il 2021 era attesa una proroga dell'obbligo, stante altresì la pandemia ancora in corso, con le relative ricadute economiche anche sui bilanci degli Enti, ed i riflessi negativi di tale norma sui bilanci stessi, ma non è intervenuta alcuna modifica normativa a riguardo e pertanto la norma è entrata regolarmente in vigore.

Il comma 862 dell'articolo 1 della Legge 145/2018 prevede che entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio, stanzino nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nel risultato di amministrazione.

Il citato comma 859, attualmente in vigore, prevede che, tra gli altri Enti anche i Comuni, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio:

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.".

Dall'introduzione dell'obbligo di verifica dei parametri, avvenuta nel 2021, avendo il Comune di Como rispettato gli stessi, non ha dovuto effettuare alcun accantonamento nei corrispondenti bilanci.

Anche per l'esercizio 2023, il Comune di Como non ha dovuto stanziare alcuna somma in quanto i dati presenti nella Piattaforma dei Crediti Commerciali del MEF, relativi al 2022, sono risultati i sequenti:

- Stock del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC al 31/12/2021 €. 1.024.501,82;
- Stock del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC al 31/12/2022 €. 737.331,57;
- Importo dei documenti ricevuti nell'esercizio 2022 € 52.201.646,08;
- Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti -11 giorni.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportati, la Giunta Comunale in data 15 febbraio 2023, ha adottato il provvedimento n.27, con il quale ha disposto che, avendo rispettato i parametri normativi, il Comune di Como non era soggetto all'obbligo di accantonamento del Fondo di Garanzia debiti commerciali, per l'esercizio 2023.

Per quanto concerne l'esercizio 2023, non essendosi concluso l'esercizio, sono ancora in corso le verifiche dei dati relativi, anche se attualmente l'indice di tempestività dei pagamenti, risulta superiore a quello dell'esercizio 2022. Alla chiusura dell'esercizio, secondo la tempistica prevista dalla normativa, riportata in precedenza, si procederà, come di consueto, al controllo dei dati dell'esercizio 2023 ed all'assunzione dei provvedimenti conseguenti.